



COMUNE DI CASTEL D'AZZANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

Registro Generale n. 50

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 13 DEL 01-10-2024

Ufficio: POLIZIA MUNICIP.

Oggetto: MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 1 OTTOBRE 2024 AL 30 APRILE 2025

L'anno duemilaventiquattro addì uno del mese di ottobre, il Sindaco GUADAGNINI ELENA

PREMESSO CHE:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità, in particolare durante la stagione invernale, nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure di riduzione delle emissioni;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Veneto ha approvato con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11 novembre 2004 il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A) e con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19 aprile 2016 l'aggiornamento del P.R.T.R.A. prevedendo le azioni strutturali per il contenimento delle principali fonti emissive di inquinanti in atmosfera ed ha individuato i soggetti coinvolti nella loro attuazione;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il *“Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”*, sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dalle le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto che prevede l'adozione coordinata e congiunta di misure addizionali a quelle Previste dai Piani Regionali, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1500 del 16 ottobre 2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) secondo le peculiarità territoriali;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 1 gennaio 2021 con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria;

RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - **Nessuna allerta - verde;**
 - **Livello di allerta 1 – arancio;**
 - **Livello di allerta 2 – rosso.**
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati le informazioni necessarie per l'attivazione delle allerte;
- il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde. Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi di rispetto, misurati e/o previsti, del valore limite giornaliero per il PM10;

VISTO CHE:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo Stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto

della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;

- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso.
- con D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato per il periodo 2021 - 2023 alcune misure

straordinarie che integrano le misure previste nell'Accordo del Bacino Padano prevedendo:

- relativamente alle attività identificate (agricoltura, trasporti, riscaldamento) un rafforzamento delle azioni di incentivazione e delle misure temporanee, valide in generale dal 1 ottobre al 30 aprile e collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, compresa l'effettuazione di una "domenica ecologica" al mese;

- un'estensione dell'applicazione delle suddette misure a molti comuni del territorio regionale, finora non coinvolti nell'applicazione delle misure previste dall'Accordo del Bacino Padano e dal P.R.T.R.A.;

- una nuova modalità di redazione, da parte di ARPAV, del bollettino PM10 che terrà conto della nuova previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il "bollettino Nitrati";

- con D.G.R. n. 1089 del 09 agosto 2021, pubblicata sul BUR n. 113 del 20 agosto 2021, la Regione Veneto, ha emanato degli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure contenute nella D.G.R. n. 238/2021;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 480 del 2 maggio 2024 la Regione Veneto ha adottato la proposta di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera PRTRA;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 12 luglio 2024, la Regione Veneto ha prorogato l'efficacia del "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria", emanato in attuazione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea. Le misure di divieto e limitazione, originariamente previste nell'Allegato B della DGR n. 238/2021, restano valide fino all'approvazione del nuovo Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Aria (PRTRA), adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024.

TENUTO CONTO

- delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione Veneto nell'incontro del 23 settembre 2024;
- delle indicazioni del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale nelle sedute del 23 settembre 2024;

VISTI:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- la legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992” e il D.M. 19 dicembre 2012;
- l’art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- le DGR n. 836/2017 e n. 1089/2021 che forniscono indicazioni sulle modalità di implementazione delle misure temporanee da applicare alla circolazione dei veicoli, prevedendo che siano fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone alle modalità di carico-scarico delle merci;
- gli art. 50 e 54 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI inoltre:

- il Protocollo di intesa tra i comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e finalizzate al contenimento dell’inquinamento da polveri

sottili, sottoscritto il 02 luglio 2019, con l’obiettivo di rendere più uniforme ed omogenea l’applicazione delle misure di limitazione previste dall’Accordo del Bacino Padano;

• l’ordinanza dirigenziale n. 603 del 25 marzo 2011 con la quale viene stabilito l’obbligo di copertura dei camion che trasportano materiale polverulento;

- la D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1045 del 23/08/2022 (BUR n. 112 del 20/09/2022) relativa all’avvio del Progetto MoVe In (monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante l'utilizzo di dispositivi telematici e disposizioni attuative che ha lo scopo di consentire di contemperare le esigenze dei cittadini e le finalità di tutela dell’ambiente e della qualità dell’aria che dovrebbe trovare prossima attuazione, e le successive disposizioni attuative di cui alla Legge regionale 12 settembre 2023, n. 24, Deliberazione di Giunta n. 1143 del 19/09/2023, Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto n. 230 del 20/11/2023”
- la legge regionale 12 settembre 2023, n. 24 (BUR n. 122/2023) ad oggetto modifica alla legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” in materia di trattamento di dati relativi alle misure per il contenimento dell’inquinamento derivante dal

traffico veicolare con la quale è stato istituito un sistema informativo atto a rilevare e monitorare le percorrenze chilometriche dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, consentendo di individuare modalità di utilizzo degli stessi conformi alle previsioni del piano regionale di risanamento dell’atmosfera;

- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione D.L. 13 giugno 2023 n. 69 ed, in particolare, l’art. 9 che introduce disposizioni relative alle limitazioni della circolazione stradale lungo autostrade e strade extraurbane principali;

ORDINA

di istituire le misure di limitazione della circolazione secondo le modalità e le eccezioni diseguito definite:

- 1. In caso di nessuna allerta – colore verde, divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), dal 01 ottobre 2024 al 20 dicembre 2024 e dall' 07 gennaio 2025 al 30 aprile 2025, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:**
 - 1.1 - autoveicoli alimentati a benzina di categoria M omologati EURO 0, EURO 1;
 - 1.2 - autoveicoli alimentati a benzina di categoria N omologati EURO 0, EURO 1;
 - 1.3 - autoveicoli alimentati a gasolio di categoria M omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
 - 1.4 - autoveicoli alimentati a gasolio di categoria N omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
 - 1.5 - ciclomotori e motocicli di categoria L omologati EURO 0;

- 2. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – colore arancio, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, dal 01 ottobre 2024 al 20 dicembre 2024 e dal 07 gennaio 2025 al 30 aprile 2025, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le seguenti categorie di veicoli:**
 - 2.1 - autoveicoli alimentati a benzina di categoria M omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
 - 2.2 - autoveicoli alimentati a benzina di categoria N omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
 - 2.3 - autoveicoli alimentati a gasolio di categoria M omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
 - 2.4 - autoveicoli alimentati a gasolio di categoria N omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
 - 2.5 - ciclomotori e motocicli di categoria L omologati EURO 0, EURO 1;

- 3. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – colore rosso, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal 01 ottobre 2024 al 20 dicembre 2024 e dal 27 dicembre 2024 al 30 aprile 2025, per le seguenti categorie di veicoli:**
 - 3.1 - autoveicoli alimentati a benzina di categoria M omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
 - 3.2 - autoveicoli alimentati a benzina categoria N omologati EURO 0, EURO 1,

EURO 2;

- 3.3 - autoveicoli alimentati a gasolio di categoria M omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- 3.4 - autoveicoli alimentati a gasolio di categoria N omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- 3.5 - **limitatamente dalle ore 8.30 alle ore 12.30**, autoveicoli alimentati a gasolio di categoria N omologati EURO 5;
- 3.6 - ciclomotori e motocicli di categoria L omologati EURO 0, EURO 1;

in cui per M si intende M1, M2 e M3, per N si intende N1, N2 e N3 e per L si intende da L1e a L7e.

Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione

Le disposizioni prescritte ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento si applicano su tutto il territorio comunale.

Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice Della Strada:

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
- c) veicoli adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e le assistenze domiciliari;
- e) veicoli al servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno - veicoli guidati da mutilati e minorati fisici con patente speciale (rif. Art. 116, comma 4 del vigente Codice della Strada) e veicoli condotti da soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- h) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
- i) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici

a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve, casa – lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;

- j) veicoli degli ospiti delle strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dalla struttura ricettiva, il giorno dell'arrivo e il giorno della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- k) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
- l) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- m) autoveicoli o motoveicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- n) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione esclusivamente per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
- o) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- p) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione limitatamente al tragitto casa-centro trasfusionale e ritorno;
- q) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile;
- r) veicoli dei medici/infermieri/tecnici ospedalieri/veterinari in servizio e in reperibilità, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- s) veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone: affette da grave patologia, in isolamento domiciliare fiduciario o quarantena disposto dalle Autorità Sanitarie, con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), ovvero di persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, muniti di titolo autorizzatorio;
- t) veicoli in uso a associazioni, Enti o istituti che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;
- u) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- v) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- w) veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;

x) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.lgs 285/92;

y) veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dai proprietari con attestazione ISEE familiare inferiore a € 16.631,71, muniti dell'attestato ISEE in corso di validità limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde); y) veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara, muniti di titolo autorizzatorio limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde); z) veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità definiti dall'art. 10 del Codice della Strada, nonché veicoli speciali definiti dall'art 54 lett. f), g), n) del Codice della Strada;

y) veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara, muniti di titolo autorizzatorio limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde); z) veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità definiti dall'art. 10 del Codice della Strada, nonché veicoli speciali definiti dall'art 54 lett. f), g), n) del Codice della Strada;

dd) veicoli commerciali di ambulanti limitatamente al percorso più breve casa-area mercatale – casa;

ee) veicoli (N) alimentati a gasolio ed omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro3 relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

ff) veicoli (N), alimentati a gasolio ed omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura:

- Euro 3 e Euro 4 relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) livello allerta 1 (colore arancio);
- Euro 5 relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 limitatamente ai periodi di livello di allerta 2 – colore rosso;

gg) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità (muniti di certificazione del datore di lavoro) e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);

hh) veicoli autorizzati alla circolazione di prova, ai sensi del D.P.R. 24/11/2001 n. 474, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento, muniti di targa prova;

ii) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella

fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

jj) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa scuola e limitatamente alla mezzora prima dell'orario di inizio e fine delle lezioni.

Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con

l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi; si consiglia il car pooling;

gg) veicoli aderenti al progetto "MoVe In" limitatamente alla condizione "nessuna allerta –colore verde", (Monitoraggio dei Veicoli inquinanti) di cui alla DGRV n. 1045 del 23/08/2022, Legge regionale 12 settembre 2023, n. 24, Deliberazione di Giunta n. 1143 del 19/09/2023, Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto n. 230 del 20/11/2023", come regolamentati da specifica ordinanza comunale;

hh) autoveicoli Euro 4 omologati a sette o più posti, condotti da proprietari con un numero di figli a carico maggiore o uguale a 4, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);

kk) veicoli aderenti al progetto "MoVe In" (Monitoraggio dei Veicoli inquinanti) di cui alla DGRV n. 1045 del 23/08/2022, Legge regionale 12 settembre 2023, n. 24 e successive disposizioni attuative;

ll) autoveicoli Euro 4 omologati a sette o più posti, condotti da proprietari con un numero di figli a carico maggiore o uguale a 4, con attestazione ISEE familiare inferiore a € 16.631,71 muniti dell'attestato ISEE in corso di validità e dello stato di famiglia, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riservi di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale **dal 01 ottobre 2024 al 30 aprile 2025**, è fatto:

D I V I E T O

di mantenere acceso il motore:

- a) degli autobus, compresi quelli di linea, ed anche ai capolinea, durante la sosta e la fermata indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) degli autoveicoli in sosta e fermata e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;

d)dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

ed inoltre

INVITA

- le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente in presenza dei livelli di allerta arancio e rosso;
- la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
- in linea generale esistono una serie di comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
 - evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30 - 50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;
 - in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
 - evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare
 - a ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;
- la popolazione, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:
 - rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
 - incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;
 - tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
 - limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
 - effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
 - revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
 - non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non

aggressiva;

- avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);
- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car- sharing, car-pooling);
- valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
- limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

AVVISA CHE

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nei giorni di controllo.

L'Amministrazione comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito dell'emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì attraverso il portale istituzionale al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure indicate sul presente atto.

Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", **che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 679,00 Euro** e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni** ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo VI dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/200.

Il presente provvedimento viene notificato mediante l'apposizione dell'opportuna segnaletica a norma dell'art. 5 comma 3 del Codice della strada e viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio Online.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Si incarica l'Ufficio Tecnico LL.PP. di provvedere alla predisposizione dell'opportuna segnaletica e il Corpo Intercomunale di Polizia Locale di provvedere all'attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
GUADAGNINI ELENA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa